

DELIBERA N. 177/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA ASSOCIAZIONE INFO.DEM.
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“RTV AQUESIO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO
LEGISLATIVO N.177/2005

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 giugno 2011;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Lazio;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l’allegato A alla delibera n. 130/08/cons pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di

procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/cons, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l’atto n. 04/2010, notificato in data 23 febbraio 2011, con il quale il Co.re.com. Lazio ha contestato all’Associazione INFO.DEM. con sede legale in Roma, Lungotevere degli Altoviti n.1, esercente l’emittente televisiva locale “RTV AQUESIO”, la violazione dell’ articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della mancata conservazione delle registrazioni dei programmi, messi in onda dalle ore 00:00:00 del 20/9/2010 alle ore 24:00:00 del 26/9/2010;

PRESO ATTO che l’Associazione non ha depositato scritti difensivi e non ha richiesto di essere convocata in audizione;

VISTA la delibera prot. n. 04/2011/MRTV in data 28 aprile 2011 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha proposto l’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento di ordinanza ingiunzione per la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto l’emittente non ha tenuto correttamente conservato l’archivio magnetico;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, in quanto l’inconveniente tecnico, dichiarato al Co.re.com. con nota depositata prima della notifica dell’atto di contestazione, seppur attribuibile ad un caso fortuito non esclude la perseguibilità dell’illecito, incombendo, comunque, sul concessionario la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta la corretta e continua gestione dell’archivio magnetico;

CONSIDERATO che l’articolo 20, comma 5, della legge n.223/90, statuisce che i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione;

RITENUTO che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell’articolo 51, comma1, lett.d) del decreto legislativo n.177/2005;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi lieve, in quanto l'emittente ha dichiarato di aver subito un disagio per problemi connessi al malfunzionamento delle apparecchiature deputate alla registrazione dell'emesso;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha assicurato il regolare svolgimento dei doveri imposti dalla legge;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la Associazione INFO.DEM. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

all'Associazione INFO.DEM. con sede legale in Roma, Lungotevere degli Altoviti n.1, esercente l'emittente televisiva locale "RTV AQUESIO", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata Associazione INFO.DEM. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 177/11/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 177/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 23 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola